

| SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
|---------|----------|--------|------|-----------------|---------------|
| UMBRIA | SENTENZA | 32 | 2016 | RESPONSABILITA' | 26/04/2016 |



Sent. n. 32/2016

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

composta dai seguenti Magistrati :

| | |
|------------------------------|------------------|
| Dott. Angelo Canale | Presidente |
| Dott. Fulvio Maria Longavita | Consigliere rel. |
| Dott. ssa Cristiana Rondoni | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti dei signori: 1) GIANNINI Stefania (c.f. GNN SFN 60S58 E715W), difesa dall' avv. Luigi Medugno; 2) BALSAMO Paola (c.f. BLS PLA 58S66 F8390), difesa dagli avv. Andrea Abbamonte e Lietta Calzoni; 3) BIANCONI Antonella (c.f. BNC NNL 64A63 G388F), difesa dall'avv. Prof. Antonio Bartolini; 4) BIANCHI IN DE VECCHI Paola (c.f. BNC PLA 42M58 C847C), difesa dall'avv. Cecilia De Vecchi; 5) MATARAZZO Fabio (c.f. MTR FBA 45S01 H501S), difeso dall'avv. Sebastiano Capotorto; 6) SILVESTRINI Marcello (c.f. SLV MCL 37E12 E613N); 7) PACIULLO Giovanni (c.f. PCL GNN 48A27 D761H); 8) COMODI Anna (c.f. CMD NNA 49R55 G478M); 9) STOPPINI Rita, (c.f. STP RTI 48D60 G478P); 10) UBERTINI Lucio (c.f. BRT LCU 42M28 M082N); 11) MEZZANOTTE Franco (c.f. MZZ FNC 42L09 G478O); 12) BON di VALSASSINA e MADRISIO Marina (c.f. BND MRN 62S68 G478S), difesi (gli ultimi sette) dagli avv.

Mario Rampini e Federica Pasero; 13) SANTORO Giuseppe (c.f. SNT GPP 30R11 C424X), non costituito.

Visto l'atto introduttivo della causa iscritto al n. 12.116 del registro di segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 6/4/2016, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Catia De Angelis: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita; il P.M., nella persona della dott. Pasquale Principato; gli avv. Luigi Medugno, Mario Rampini, Andrea Abbamonte (interventuto anche su delega dell'avv. Sebastiano Capotorto), Alessandro Formica (su delega del Prof. Bartolini) e Cecilia De Vecchi.

Svolgimento del processo

1) – Con atto di citazione depositato il 5/12/2014, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio i sigg.: Stefania Giannini, Paola Balsamo, Antonella Bianconi, Paola Bianchi in De Vecchi, Fabio Matarazzo, Marcello Silvestrini, Giovanni Paciullo, Anna Comodi, Rita Stoppini, Lucio Ubertini, Franco Mezzanotte, Marina Bon di Valsassina e Madrisio e Giuseppe Santoro, per ivi sentirli condannare, in qualità di – rispettivamente – Rettore (Prof.ssa Giannini), Direttore Amministrativo (dott.sse Balsamo e Bianconi) e Componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Perugia, al pagamento della complessiva somma di € 365.100,00, a favore della medesima Università per il danno ad essa arrecato – a dire della Procura – dal contratto di locazione di cui alla deliberazione del predetto Consiglio in data 30/6/2008 (€ 339.900,00) e dalla “determinazione del corrispettivo del contratto di sublocazione” di cui alla deliberazione del Consiglio stesso in data 7/6/2010 (€ 25.200,00).

1.1) – Il primo degli indicati danni è stato ripartito tra i convenuti nella misura:

- a) del 15% ciascuno, a carico del Rettore Giannini e del Direttore Amministrativo Balsamo;
- b) del restante 70%, in parti uguali tra gli altri componenti del C.d.A. (v. pagg. 36 e 22 della citazione).

Il secondo dei menzionati danni, invece, è stato attribuito al Rettore Giannini ed al Direttore Amministrativo Bianconi in parti uguali tra loro;

1.2) – La citazione, dopo aver chiarito che la vicenda è stata segnalata dal Collegio dei Revisori dell'Università con nota del 20/11/2013, dà atto dell'iter amministrativo che ha portato all'adozione della

deliberazione in data 30/6/2008, precisando che:

a) la vicenda stessa ha preso le mosse dalla deliberazione dell'8/4/2008 nella quale, ribadito l'interesse dell'Università a "conseguire l'integrale possesso della palazzina di via Scortici, condivisa con un'attività commerciale [bar, ristorazione ed intrattenimento musicale] denominata *Il Contrappunto*", e precisato che la "*Fortebraccio s.r.l.*" (titolare della palazzina) non era disponibile alla vendita dell'immobile, locato alla "*Anic srl*" (titolare della citata attività commerciale), e che l'unico modo per avere la porzione immobiliare era di addivenire ad un contratto di "affitto dell'azienda" commerciale, il C.d.A. ha stabilito di dare mandato al Rettore per "proseguire nelle trattative [ed] eventualmente concludere il [menzionato] contratto di affitto di azienda", nonché di acquisire apposito parere dell'Avvocatura Distrettuale di Perugia per la stipula del contratto stesso (v. pagg. 2-5):

b) con nota del 18/4/2008 il Direttore Amministrativo dell'Università ha inoltrato la richiesta di parere e con successiva nota del 16 giugno seguente ne ha rappresentato la sopravvenuta inutilità, in quanto la "società proprietaria [dell'immobile] aveva comunicato di aver risolto le difficoltà connesse al rapporto di locazione con la società *Anic*" (v. pagg. 5-7);

c) nella seduta del 30/6/2008 pertanto, su relazione del Rettore, il C.d.A. ha deliberato di:

- "approvare la bozza di contratto di locazione dell'immobile" allegata alla deliberazione stessa, al canone di € 78.000 annui oltre IVA;

- "conferire delega al Rettore [per] sottoscrivere il contratto in parola";

- "approvare la proposta del Rettore di destinare parte dei locali [115 mq c.ca] a sede amministrativa del *Centro di Attività Ricreativa e Culturale [Ce.A.R.C.]* dell'Università e di sublocare la rimanente parte [350 mq c.ca] ad un soggetto prescelto tramite pubblica selezione che [vi avrebbe dovuto espletare] attività di spettacolo e somministrazione cibi e bevande alle condizioni indicate in sede di gara" (v. pagg. 8-11).

d) il contratto di locazione è stato poi stipulato il 16/7/2008 ed i locali sono stati consegnati il successivo 31 ottobre;

e) nella seduta del 29/12/2008, il C.d.A. ha deliberato l'indizione della gara per la sublocazione, al canone [di] € 63.077,00", con indicazione nel relativo bando dell'impegno del sub-conduttore di "praticare uno

sconto sul listino prezzi a beneficio del personale, degli eventuali ospiti [e degli] studenti dell'Ateneo", oltre che di "riservare il servizio per iniziative ricreative e/o musicali nei locali sublocati per un congruo numero di giorni [al] mese, [a richiesta dell'] Università" (v. pagg. 12-14);

f) l'avviso di gara è stato pubblicato il 22/6/2009 ed il 27/7/2009 il C.d.A. ha deliberato l'aggiudicazione a favore del "*Circo del Gusto s.r.l.*", al canone di € 63.500,00, oltre IVA (v. pagg. 14-16);

g) nella seduta del 13/11/2009 il C.d.A., su relazione del Rettore, che riferiva in ordine all' "approvazione del Consiglio Accademico di un progetto per l'istituzione di percorsi formativi per la qualifica di operatore della gastronomia e dell'accoglienza" e sulla "richiesta di proroga della stipula della sublocazione [da parte] del *Circo del Gusto*" per l'esecuzione - a proprie spese - di alcuni lavori nel locale di via Scortici, deliberava di non concedere tale proroga e di esaminare il menzionato "progetto [...] per la qualifica di operatore nell'area della gastronomia e dell'accoglienza [dopo la stipula] del contratto *de quo*";

h) con nota dell'11/12/2009 la società *Il Circo del Gusto* è stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione (per mancata stipula del contratto) e nella seduta del 25/1/2010 il C.d.A. ha deliberato l'acquisizione di un parere dell'Avvocatura Distrettuale di Perugia sulla procedura da seguire per l'individuazione del sub conduttore - *partner* per la realizzazione del ridetto progetto formativo di "operatore nell'area della gastronomia e dell'accoglienza";

i) in tale seduta, il Rettore dell'Università, nella veste di relatore, si è soffermato sulla necessità di utilizzare tutti i locali dell'ex *Contrappunto* (compresi quelli destinati ad uffici amministrativi del *Ce.A.R.C.*) al canone di € 67.400,00, "per l'attuazione dell'*Alta Scuola Internazionale di Cucina Italiana*", con la precisazione che per "favorir[ne] la realizzazione da parte dell'Università [...] in collaborazione con il *Circo del Gusto s.r.l.*", era stata sottoscritta una "intesa programmatica con la Regione Umbria, la Provincia ed il Comune di Perugia" il 13/1/2010;

l) con nota dell'1/2/2010, il Direttore Amministrativo dell'Università chiedeva il parere dell'Avvocatura in ordine alla "legittimità [...] di un eventuale affidamento diretto della sublocazione alla società *il Circo del Gusto*" ; tale richiesta è stata poi revocata con nota del 2/3/2010, nella quale il Direttore Amministrativo faceva presente all'Avvocatura che "l'Università intendeva procedere all'indizione di una nuova gara" e

chiedeva di valutare “solo l’eventuale azione risarcitoria” nei confronti del *Circo del Gusto*, quale “aggiudicataria” della gara espletata in precedenza (v. pagg. 23-25);

m) la nuova gara è stata poi indetta con decreto rettorale n. 74 del 17/3/2010, ratificato dal C.d.A. nella seduta del 22/3/2010;

n) scaduto infruttuosamente il termine di presentazione delle offerte, ne è stata disposta la proroga al 22/4/2010 con decreto rettorale n.103 del 13/4/2010, modificato dal decreto 121 del 3/5/2010, emesso a seguito della seduta del C.d.A. del 26/4/2010, nel corso della quale [è stato evidenziato] la necessità di pervenire ad una “riapertura del termine”, più che ad una sua “proroga” (v. pagg. 26-27);

o) nella seduta del 7/6/2010, il C.d.A. dell’Università ha deliberato l’ “aggiudicazione della gara alla società *Il Circo del Gusto*”, che aveva offerto il canone di sublocazione di € 67.500,00 ed ha approvato il relativo schema di contratto, stabilendo “che le modalità di realizzazione del progetto culturale *Scuola Internazionale di Cucina Italiana* [fossero] dettagliatamente sviluppate ed approvate nell’ambito della Facoltà” (v. pagg. 27-28);

p) il contratto è stato poi stipulato il 14/6/2010, con la previsione che il sublocatario praticasse uno “sconto [di] almeno [il] 10% sui prezzi dei prodotti nei riguardi del personale e degli studenti dell’Università” e riservasse i locali, destinati a “bar, ristorazione, sala da the ed allo svolgimento di attività ricreative e culturali, nonché all’attività della *Scuola Internazionale di Cucina Italiana*, [ad] iniziative culturali e ricreative organizzate dall’Università stessa”, previa congrua richiesta (v. pagg. 28-29);

q) l’esecuzione del contratto è stata caratterizzata dall’ “immediato inadempimento del pagamento del canone di sublocazione”, che ha portato alla risoluzione del rapporto negoziale senza alcun “ristoro” per l’Università, dato anche il fallimento della società *Il Circo del Gusto*, e senza alcuna concreta iniziativa per la realizzazione della “*Scuola Internazionale di Cucina Italiana*” (v. pag. 29).

1.3) – La citazione dà poi indicazione delle partite di danno.

1.3.1) – La prima, per € 339.900,00 (di cui € 152.100, per “canoni pagati dall’ Università nel periodo novembre 2008-metà giugno 2010”), è stata rapportata alla deliberazione del C.d.A. del 30/6/2008, in quanto espressione di una scelta “incongrua, antieconomica ed irrazionale”, avendo “autorizzato la stipula di

un contratto che impegnava l'Università [...] per € 93.600 all'anno [...] per un immobile che sarebbe stato utilizzato solo in minima parte per esigenze istituzionali” (v. pagg. 30-36 dell'atto introduttivo della causa).

1.3.1.1) – Tale voce di danno, ha precisato la Procura, comprende “i canoni di locazione passiva sostenuti fino alla stipula del contratto di sublocazione, [e] quelli [del] periodo successivo, non compensati da canoni di locazione attiva effettivamente riscossi”, e solo “in via subordinata potrebbe essere limitata ai canoni di locazione passiva pagati prima della stipula del contratto di sublocazione” (v. pag. 83).

1.3.1.2) – La posta di danno in discorso è stata addebitata, nelle misure già indicate sub paragrafo 1.1), al Rettore (Giannini) ed al Direttore Amministrativo (Balsamo) ed ai componenti del C.d.A. (Bianchi De Vecchi, Silvestrini, Paciullo, Comodi, Stoppini, Matarazzo, Santoro, Ubertini, Mezzanotte e Bon di Valsassina e Madrisio);

1.3.2) – La seconda delle contestate voci di danno (€ 25.200) è costituita dal saldo differenziale tra il canone di locazione pagato dall'Università e quello di sublocazione, chiesto al *Circo del Gusto* per i “due anni in cui il sublocatario ebbe in godimento l'immobile”.

1.3.2.1) – Tale voce di danno è stata ricondotta alla “decisione di determinare il corrispettivo della sublocazione” in € 67.500,00 oltre IVA (€ 81.000,00), in relazione al fatto che l'area sublocata era identica a quella locata dall'Università, al canone di € 93.600 (v. pagg. 36-38 dell'atto introduttivo della causa).

1.3.2.2) – Nell'invito a dedurre, il danno in discorso è stato addebitato al Rettore (Giannini) ed al Direttore Amministrativo (Bianconi) nella misura del 20% ciascuno e per la restante parte del 60% ai componenti del C.d.A. che avevano adottato la deliberazione del 7/6/2010, di determinazione del canone sublocativo (Bianchi De Vecchi, Paciullo, Duranti, Giunti, Cernetti, Andreani, Raffaelli, Santoro, Ubertini, Bracco e Bon di Valsassina e Madrisio), in misura uguale tra loro.

1.4) – La citazione dà anche conto delle controdeduzioni all'invito a dedurre (v. pagg. 38 – 64) e degli ulteriori accertamenti istruttori che ne sono seguiti (v. pagg. 65-68), nonché del provvedimento di archiviazione (in data 21/11/2014), adottato nei confronti dei componenti del C.d.A. invitati per la seconda voce di danno (v. pagg. 68-70).

1.5) – Nella parte in diritto della citazione in giudizio, la Procura ha confutato le controdeduzioni

all'invito a dedurre.

1.5.1) – In particolare, quanto alla prima voce di danno, ha argomentato per l'infondatezza della eccezione :

a) violazione del divieto di “di sindacare le scelte discrezionali degli organi amministrativi dell'Università” (v. pagg. 70-71);

b) non ricollegabilità degli addebiti “alla sfera di competenza dell'organo collegiale” (v. pagg. 71-72);

c) correttezza della censurata deliberazione del 30/6/2008, sotto il profilo della sua adeguata istruttoria e delle “cautele adottate” (v. pagg. 72 – 82).

1.5.2) – Quanto alla seconda posta di danno, invece, dopo aver richiamato il decreto di archiviazione emesso nei confronti dei “consiglieri che approvarono la stipula del contratto [di sublocazione] nella seduta del 7/6/2010”, ha insistito per la responsabilità del Rettore e del Direttore Amministrativo, evidenziando anche come “la fissazione del canone avrebbe necessariamente dovuto prescindere dalle considerazioni connesse alle reciproche prestazioni attuative del progetto didattico [attinente alla *Scuola Internazionale di Cucina Italiana*], ancora non sufficientemente precise e dettagliate per poter essere quantificate monetariamente” (v. pagg. 83-88).

1.6) – Parte attrice ha confermato, per la prima posta di danno, l'ammontare e le percentuali di riparto indicate nell'invito a dedurre (v. pag. 83). Analogamente ha confermato l'ammontare della seconda posta di danno, ma ne ha mutato il riparto, addebitandolo al Rettore (Giannini) ed al Direttore Amministrativo (Bianconi) soltanto, in misura uguale tra loro.

2) – Costituitisi nell'interesse del prof. Ubertini con memoria depositata il 18/2/2015, con successiva memoria depositata il 5/11/2015, gli avv. Mario Rampini e Federica Pasero hanno avverso la pretesa attrice, eccependo :

a) la prescrizione del vantato diritto risarcitorio, ancorandone la decorrenza alla data di adozione della censurata deliberazione del 30/6/2008, in rapporto a quella di notifica dell'invito a dedurre (maggio 2014); in via subordinata, l'eccezione è stata limitata ai soli “canoni corrisposti dall'ottobre 2008 al maggio 2009” (v. pagg. 15-16);

- b)** l' "insussistenza dell'elemento oggettivo", sia per la "liceità della condotta", in rapporto al "quadro normativo di riferimento" (v. pagg. 16-17) ed all' "interesse pubblico posto a fondamento della delibera del 30/6/2008" (v. pagg. 17-20), sia per l'inconsistenza delle censure mosse dalla Procura (v. pagg. 20-30);
- c)** l' "insussistenza del danno [e] in subordine [la sua] erronea quantificazione", facendo rilevare come l'Università abbia comunque utilizzato i locali, dopo la loro consegna, così che per il periodo di fruizione diretta dei locali stessi non c'è alcun danno (v. pag. 31-32);
- d)** l' "insussistenza del nesso di causalità", in quanto l'asserita mancata utilizzazione dell'immobile sublocato è dipesa da fatti non riconducibili ai convenuti, sia per il periodo che va dalla conclusione del contratto "alla individuazione del sublocatario", sia per quella successiva, che va dalla "aggiudicazione alla [...] declaratoria di decadenza" del sublocatario stesso, sia infine per quella ulteriormente successiva, che va dalla "nuova aggiudicazione fino alla restituzione dei locali alla proprietà" (v. pagg. 33-38);
- e)** l' "insussistenza dell'elemento soggettivo", tenuto conto dell'obiettivo perseguito dai convenuti (v. pag. 39).
In via subordinata, è stato chiesto l' "esercizio del potere riduttivo".

3) – Costituitisi nell'interesse della prof.ssa Giannini con memoria depositata il 19/5/2015, con successiva memoria depositata il 5/11/2015, gli avv. Mario Rampini e Luigi Medugno hanno sostanzialmente ribadito le eccezioni e deduzioni formulate per il Prof. Ubertini, con riferimento alla prima voce di danno (v. pagg. 10 -27).

Quanto alla seconda voce di danno, invece, hanno preliminarmente osservato che "l'addebito sconta due pregiudizi di fondo", costituiti dal voler ritenere che: a) "l'utilizzazione dei locali di via Scortici poteva avvenire soltanto [con la mediazione] di soggetti terzi"; b) "la programmazione di due contratti collegati in termini di subcontratti [dovesse] necessariamente essere neutra per il bilancio". Al contrario, hanno sostenuto i predetti difensori, "l'importo del canone di sub locazione è il portato di una negoziazione privata" che, sul piano amministrativo, esprime "un meditato bilanciamento tra costi e benefici per studenti e dipendenti", in relazione alle "particolari condizioni [loro] offerte" (v. pagg. 28-29).

I ridetti difensori hanno inoltre eccepito l' "insussistenza dell'elemento soggettivo" (v. pag. 29) e, in subordine, hanno chiesto l' "esercizio del potere riduttivo" (v. pag. 30).

4) – Costitutosi nell'interesse della dott.ssa Bianconi con memoria depositata il 20/5/2015, con successiva memoria depositata il 5/11/2015, il prof. Antonio Bartolini ha avverso la pretesa attrice, eccependo la :

a) “inammissibilità dell'atto di citazione”, per tardiva emissione rispetto all'invito a dedurre, ex art. 5 della l. n. 19/1994 e s.m.i.;

b) “legittimità della condotta”, precisando che: b.1) “la decisione di prevedere per il sublocatario [...] un canone di affitto di [soli] 4.000 Euro in più, rispetto al canone messo a base di gara nella prima procedura infruttuosamente conclusasi”, è dipesa dall' “interesse dell'Università per le attività che vi si sarebbero svolte, con particolare riferimento al progetto formativo [*Alta Scuola Internazionale di Cucina Italiana*]” ed agli eventi culturali che [vi] sarebbero stati realizzati” (v. pagg. 12-17); b.2) la determinazione del canone di sublocazione è comunque avvenuta mediante apposita gara, nella forma della “offerta economicamente più vantaggiosa”, rispetto al canone minimo di € 67.400, oltre IVA (v. pagg. 17-20); b.3) la scelta di sublocare e la determinazione del relativo canone non rientrano nelle competenze proprie dell'odierna convenuta e del Rettore, ma sono frutto di una “scelta politica” dei componenti del C. d. A., “inopinatamente” esclusi da ogni addebito (v. pagg. 20-24); b.4) la scelta operata dagli organi di indirizzo sul canone è intrinsecamente razionale, ove si consideri che “l'Università avrebbe anche potuto decidere di sostenere integralmente i costi della locazione ed affidare soltanto la gestione della costituenda *Scuola* ad un soggetto attuatore”, laddove “la Procura censura non la legittimità [o] la ragionevolezza della [discrezionalità amministrativa], ma il merito” (v. pagg. 24-27); b.5) “la legittimità e la ragionevolezza delle determinazioni assunte” sono espresse “anche [dalle] somme che l'Ateneo ha potuto incamerare grazie alla scelta di sublocare [€ 47.000], anziché procedere alla risoluzione del contratto” (v. pagg. 27-28);

c) “Insussistenza dell'asserito danno”, atteso che le circostanze di fatto dimostrano la non conseguibilità di un canone di sublocazione pari a quello pagato dall'Università per la locazione dei più volte menzionati locali. Sotto altro profilo, si è anche fatto notare che la durata del rapporto sub-locativo è stato inferiore (dal 14/6/2010 al 26/8/2011) al biennio considerato dalla Procura, e ciò renderebbe incerta la domanda risarcitoria, per la parte che attiene al danno addebitato, “con conseguente inammissibilità della domanda”

stessa (v. pagg. 29-36);

d) “esclusione del nesso causale tra la decisione adottata ed il danno contestato”, che andrebbe ricondotto “unicamente all’inadempimento del contraente” sublocatario (v. pagg. 36-39);

e) “insussistenza dell’elemento psicologico”, in quanto la condotta della convenuta è improntata al “pieno rispetto dei principi di buona amministrazione” ed “è stata diretta ad attuare l’indirizzo politico, cercando di ottimizzare le potenziali utilità conseguibili” (v. pagg. 39-43).

5) – Costituiti nell’interesse della dott.ssa Balsamo con memoria depositata il 12/10/2015, con successiva memoria del 5/11/2015 gli avv. Andrea Abbamonte e Lietta Calzoni hanno avverso la pretesa attrice sotto i profili :

a) della inammissibilità dell’atto di citazione, per violazione dell’ insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali dell’Amministrazione, articolatamente argomentando per il superamento di tale limite (v. pagg. 14-24);

b) ancora inammissibilità della citazione, per “indeterminatezza della domanda”, in quanto l’atto introduttivo della causa non specifica il riparto del danno tra i convenuti, in relazione allo specifico ruolo avuto da ognuno di essi, né delinea adeguatamente il danno stesso (v. pagg. 24-27);

c) l’ “assenza della colpa grave”, in ragione della correttezza dell’operato della convenuta, che ha mostrato sempre una particolare attenzione per la vicenda addivenendo anche alla richiesta di pareri all’Avvocatura Distrettuale dello Stato (v. pagg. 27-35);

d) l’ “assenza del nesso causale tra il comportamento della [convenuta] ed il danno erariale”, da rapportare esclusivamente alla cattiva gestione dell’ immobile locato (v. pagg. 35-38);

e) l’ “insussistenza del danno erariale”, in quanto l’Università ha dovuto accollarsi necessariamente i costi di conduzione dell’immobile nei primi mesi della locazione, “da considerarsi [comunque] congrui”, laddove la convenuta “potrebbe [comunque] rispondere per i soli mesi in cui è stata parte attiva del rapporto locativo, ovvero dall’1/11/2008 a gennaio 2009”, per una quota parte di € 18.000” (v. pagg. 39-40).

f) la necessità di rideterminare il danno, tenendo conto dell’utilizzazione diretta dell’immobile locato da parte dell’Università, nonché della non riconducibilità alla censurata deliberazione del 2008 delle vicende legate alla

“contrattualizzazione” del medesimo immobile per la “*Scuola Internazionale di Cucina*”, oltre che della necessità di scomputare l’IVA da quanto pagato dall’Università alla proprietaria del ridetto immobile (v. pagg. 41-43).

In subordine, è stato chiesto l’ “esercizio del potere riduttivo”.

6) – Costitutosi nell’interesse del dott. Matarazzo con memoria depositata il 30/10/2015, l’avv. Sebastiano Capotorto ha contestato la pretesa della Procura, sotto i profili della prescrizione del vantato diritto risarcitorio e dell’assenza della colpa grave e del nesso di causalità, evidenziando come il predetto, “componente del C.d.A. dal 13 febbraio al 18/12/2008”, ha fatto affidamento sull’istruttoria degli organi amministrativi ed ha partecipato alla deliberazione che ha autorizzato solo “la spesa di € 39.000 per l’anno 2008”.

7) – Costituitasi nell’interesse della Prof.ssa Bianchi in De Vecchi con memoria depositata il 4/11/2015, l’avv. Cecilia De Vecchi ha contestato le tesi dell’accusa, eccependo:

a) la “decadenza dell’azione”, per tardivo deposito dell’atto di citazione, rispetto all’invito a dedurre (v. pag. 3);

b) l’ “intervenuta prescrizione del presunto danno”, da ancorare, nel suo esordio, alla data (30/6/2008) di adozione della censurata deliberazione (v. pagg. 3-6); in via subordinata, l’eccezione è stata limitata alle spese sostenute prima del quinquennio anteriore alla notifica (6/5/2014) dell’invito a dedurre (v. pag. 20);

c) – la “legittimità delle deliberazioni” e la mancanza del dolo e della colpa grave, atteso che “i consiglieri hanno agito per il perseguimento di finalità istituzionali dell’Università” e sulla base degli atti predisposti dagli organi “burocratici”, approvati “in buona fede”, laddove la inaffidabilità del “soggetto che ottenne l’aggiudicazione” non è in alcun modo addebitabile ai convenuti (v. pagg. 6-13);

d) – il “limite del sindacato della giustizia contabile”, in relazione al quale la Corte dei conti “non può estendere il suo sindacato sull’articolazione concreta e minuta dell’iniziativa intrapresa” (v. pagg. 13-20);

e) – in subordine: e1) l’erroneo addebito ai componenti il C.d.A. dei “canoni pagati nelle more della indizione del bando di gara” e di quelli pagati dopo la “risoluzione del contratto, [fino] all’effettiva restituzione dell’immobile alla proprietà”; e2) il mancato scomputo dal danno dei periodi di fruizione diretta dei locali da

parte dell'Università (v. pagg. 20 - 22).

“In estremo subordine” è stato chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

8) – Con memoria depositata il 5/11/2015 nell'interesse dei Proff. Paciullo, Stoppini, Mezzanotte, Silvestrini e dei dott. Comodi e Bon di Valsassina e Madrisio, gli avv.ti Mario Rampini e Federica Pasero hanno avversato la pretesa attrice, sostanzialmente deducendo le medesime eccezioni sollevate per il Prof. Ubertini (v. precedente paragrafo 2).

9) – Chiamata la causa all'udienza del 25/11/2015, la Sezione ne ha rinviato la discussione al 6/4/2016, per consentire le valutazioni sulla possibile incompatibilità della comune difesa dei convenuti assistiti dall'avv. Rampini, in relazione alla peculiare posizione della Prof.ssa Giannini, evidenziata dal P.M. nelle “note di udienza” depositate alla medesima udienza del 25/11/2015.

10) – Con dichiarazione depositata l'11/12/2015, l'avv. Rampini ha rinunciato al mandato difensivo della Prof.ssa Giannini.

In data 3/3/2016, l'avv. Medugno ha depositato una nuova memoria, nella quale ha argomentato per la valida costituzione in giudizio della prof.ssa Giannini, sottolineando che l'originario mandato era stato conferito “congiuntamente e disgiuntamente” all'avv. Rampini e che comunque la nuova memoria è stata redatta in base ad un nuovo mandato a suo favore soltanto. Nel merito, ha insistito per la fondatezza di tutte le eccezioni già formulate, anche alla luce delle “note di udienza” depositate il 25/11/2015.

Analogamente hanno insistito per la fondatezza delle eccezioni già formulate anche gli avv. Rampini e Pasero, con distinte memorie depositate il 15/3/2016 per il prof. Ubertini e per gli altri convenuti assistiti dai medesimi avvocati.

Con ulteriori, distinte memorie depositate anche esse il 15/3/2016, i difensori della dott.ssa Balsamo e della dott.ssa Bianconi hanno argomentato per la fondatezza delle loro eccezioni, tenendo conto delle predette “note di udienza” della Procura Regionale.

Da ultimo, il 16/3/2016, anche la difesa della prof. Bianchi ha depositato una memoria, con la quale ha insistito nelle deduzioni già formulate, alla luce delle ridette “note di udienza” della Procura.

11) – All'odierna pubblica udienza, il PM ed i difensori dei convenuti hanno illustrato le loro posizioni,

concludendo in conformità.

In particolare:

- a) l'avv. Medugno, a richiesta del Collegio, circa l'esistenza di documenti idonei a dimostrare che l'intento dei convenuti – mediante l'acquisizione dell'intero locale dell' ex *Contrappunto* – era quello di realizzare un “centro polifunzionale” per il *Ce.A.R.C.* dell'Università, ha dichiarato di non aver conoscenza di simili documenti;
- b) l'avv. Rampini ha sottolineato il carattere meramente “programmatico” della deliberazione del 30/6/2008 (di stipula del contratto di locazione con la soc. *Fortebraccio*) e, a richiesta del Collegio, ha dichiarato che – a suo avviso – il programma di cui all'appena menzionata deliberazione ha cominciato ad avere concreta attuazione con la deliberazione del 27/7/2009 (data della aggiudicazione della sublocazione al *Circo del Gusto s.r.l.*);
- c) l'avv. Abbamonte ha integrato la difesa della dott.ssa Balsamo, eccependo la prescrizione del vantato diritto risarcitorio, nei termini indicati dalle difese degli altri convenuti per la medesima (prima) voce di danno.

Motivi della decisione

12) – Il carattere pregiudiziale dell'eccezione di giurisdizione induce il Collegio ad esaminare con precedenza su ogni altra questione, di rito e/o di merito, le deduzioni di alcuni convenuti, circa il superamento – nella domanda attrice – dei limiti cognitori di questa Corte, attinenti alla “insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali” dell'Amministrazione (ex art. 1, c.1, della l. n. 20/1994 e s.m.i.).

12.1) – L'eccezione, da correlare alla censurata deliberazione del C.d.A. dell'Università per Stranieri di Perugia del 30/6/2008 di fittare i locali dell'ex *Contrappunto*, è stata dedotta :

- a) dalla difesa della dott.ssa Balsamo, che ne ha argomentato la fondatezza in ragione della mancata individuazione, da parte della Procura regionale, di “alcuna normativa violata” (v. pag. 14-15 e pag. 30 della relativa memoria di costituzione in giudizio, nonché pag. 8 – 13 della memoria depositata il 15/3/2016);
- b) dalla difesa della prof.ssa Bianchi in De Vecchi, che ne ha argomentato la fondatezza, in ragione alla valutazione della sola rapportabilità della scelta ai fini generali dell'Ente, “senza poter scendere all'esame dell'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa” (v. pagg. 13-19 della memoria di costituzione in

giudizio e pagg. 4-6 della memoria depositata il 16/3/2016), e, in senso sostanzialmente analogo, dalla difesa della prof.ssa Giannini (v. pag. 6-7 della memoria dell'avv. Medugno depositata il 3/3/2016).

12.2) – L'eccezione in discorso è infondata.

12.2.1) – Con riferimento, anzitutto, ai profili considerati dalla difesa della dott.ssa Balsamo, è da dire che la mancanza di norme è elemento “naturale” della discrezionalità amministrativa.

In termini generali, anzi, è ipotizzabile un rapporto di proporzionalità inversa tra norma e discrezionalità amministrativa, per il quale all'aumentare dell'una diminuisce l'altra.

In concreto, il problema dei limiti del sindacato giurisdizionale della discrezionalità amministrativa si pone solo per le materie in cui mancano disposizioni normative che regolano l'esercizio della funzione pubblica e si traduce nella giuridica necessità di rispettare il “merito” della scelta discrezionale, riservato alla P.A.

12.2.1.1) – Il “merito”, quale limite proprio del sindacato della Corte dei conti (ex precitato art. 1 della l. n. 20/1994 e s.m.i.), dal canto suo, impone il rispetto della soluzione concretamente adottata dall'Amministrazione, così che la “la Corte medesima [non può] sovrapporre le proprie valutazioni e le proprie scelte, tra le tante alternativamente possibili, a quelle operate dall'Amministrazione stessa” (v., di questa Sezione, sent. n.11-EL/2007).

12.2.1.2) – Al di fuori di questo ambito, tuttavia, resta fermo il potere della Corte dei conti di valutare l'intrinseca razionalità della scelta adottata dall'Amministrazione, ovvero la compatibilità della scelta stessa “con i fini dell'ente, sotto il profilo del corretto esercizio della discrezionalità” (v., tra le tante, Cass. SS.UU. Civ. n°21291/2005).

12.2.2) – Trattasi, e con ciò si passa alle osservazioni delle difese della dott.ssa Bianchi in De Vecchi e della prof.ssa Giannini, di una valutazione che non si può arrestare alla sola compatibilità astratta e generale con i fini dell'Ente.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle predette difese, infatti, “il sindacato della Corte dei conti, [...] deve estendersi alle singole articolazioni dell'agire amministrativo”, da valutare anche alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia, “rilevanti sul piano della legittimità e non della mera opportunità”, in quanto

espressamente previsti dall'art. 1, c. 1, della l. n. 241/1990, nel quadro dei "principi generali dell'attività amministrativa" (v. Cass. SS.UU. Civ. n.7024/2006, Id. n. 18757/2008 e 12902/2011).

12.2.3) – Sotto altro, rilevante profilo, è pure da considerare che la Corte dei conti non può non apprezzare anche il grado di attenzione, avvedutezza, prudenza e massimizzazione valutativa degli interessi pubblici coinvolti nell'agire dell'Amministrazione, anche sotto il profilo del loro bilanciamento, espressi nella scelta discrezionale concretamente adottata.

Da questo punto di vista, anzi, è la stessa difesa della dott.ssa Balsamo ad evidenziare come le "scelte [dedotte in giudizio] siano state prese con prudenza, ponderando e tutelando [...] gli interessi anche economici dell'Università" (v. pag. 9, paragrafo VIII della memoria depositata il 15/3/2016). E' perciò evidente che le considerazioni di segno opposto, esposte al riguardo da parte attrice nell'atto introduttivo della causa, non superano – neanche esse – i limiti esterni del potere cognitorio e decisorio di questa Corte.

12.3) – Il Collegio, pertanto, afferma la giurisdizione di questa Corte su ogni capo della domanda giudiziale e su ogni profilo della domanda stessa che attiene alla censurata deliberazione del C.d.A. dell'Università per Stranieri del 30/6/2008, atteso che – sotto quest'ultimo aspetto – la Procura Regionale:

a) non ha contestato i fini perseguiti dall'Università con tale deliberazione (v. pag. 71 della citazione e relativi richiami alla giurisprudenza delle SS.UU. della Cassazione), ma il grado di prudenza, avvedutezza e convenienza (anche economica) della loro cura e salvaguardia, in rapporto alla scelta di locare l'immobile già occupato dal *Contrappunto*, (v. pagg. 73-82 della citazione in giudizio);

b) non ha neanche contestato tale scelta in sé, ma ne ha valutato la intrinseca razionalità, anche in base ai richiamati principi di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, ex art. 1, c.1. della l. n. 241/1990 (v. pagg. 1-3 delle "Note di udienza" depositate il 25/11/2015).

13) – Così definite le eccezioni di giurisdizione delle difese della dott.ssa Balsamo, della prof.ssa Giannini e della prof.ssa Bianchi in De Vecchi, è da ricordare che anche la difesa della dott.ssa Bianconi ha eccepito l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 1, c.1, della l. n. 20/1994 e s.m.i., da parte della Procura Regionale.

L'eccezione è stata formulata con riferimento alla seconda posta di danno, attinente alla

determinazione del canone sub locativo per *Il Circo del Gusto* in misura inferiore al canone locativo pagato dall'Università per l'immobile occupato in precedenza dall'ex *Contrappunto*, ma essa –in concreto – non tocca gli aspetti della giurisdizione, in quanto volta all'esonero di responsabilità per il carattere “del tutto ragionevole” di tale minor importo locativo (v. pagg. 26-27 relativa della memoria di costituzione in giudizio).

L'accento posto sulla ragionevolezza della misura del canone di sublocazione, invero, apre alla verifica concreta di un simile aspetto ed implica una pronuncia sulla fondatezza dell'azione erariale di danno in proposito, che – a sua volta – presuppone la giurisdizione di questa Corte.

L'eccezione in discorso, pertanto, verrà affrontata insieme a tutte le altre questioni di merito, attinenti alla menzionata, seconda posta di danno.

14) – Il Collegio viene ora ad occuparsi dell'eccezione di inammissibilità della citazione, per tardivo deposito della citazione stessa, rispetto al termine di 120 gg., previsto dall'art. 5, c.1, della l. n. 19/1994, nel testo introdotto dall'art. 1, c. 3-*bis*, della l. n. 639/1996.

14.1) – L'eccezione in discorso è stata sollevata dalla difesa della dott.ssa Bianconi (v. pagg. 10-11 della memoria di costituzione in giudizio, nonché pagg. 1-3 della memoria depositata il 15/3/2016) e dalla difesa della prof.ssa Bianchi in De Vecchi (v. pagg. 3 della memoria di costituzione in giudizio e pagg. 1 della memoria depositata il 16/3/2016).

14.2) – La prima ha individuato il *dies a quo* di decorrenza del ricordato termine di 120 gg. nella data del 13/10/2014, in relazione al perfezionarsi della notifica dell'invito a dedurre nei suoi confronti il 16/5/2014, ed il *dies ad quem* di deposito della citazione in giudizio nella data del 28/11/2014, laddove la citazione stessa è stata depositata il 5 dicembre seguente. Di qui –secondo la ridetta difesa – la tardività dell'atto introduttivo della causa, pur computando – si è chiarito – il periodo di “sospensione feriale” di cui all'art. 1 della l. n. 742/1969, “nella formulazione vigente prima del d.l. n. 132/2014, che ne ha ridotto la durata da 46 a 31 gg., a decorrere dal gennaio 2015” (v. pagg. 10-11).

La difesa della dott.ssa Bianconi, in particolare, ha escluso che – nel caso di specie – trovi applicazione la regola della decorrenza unica del ripetuto termine, dall'ultima delle notifiche dell'invito a dedurre (ex sent. n. 1-QM/2015 delle SS.RR. di questa Corte), attesa la diversità delle posizioni degli invitati,

esplicitata dall'atto di citazione, nel quale addirittura si dà conto dell'archiviazione delle indagini per alcuni di essi (v. pag. 1-3 della memoria depositata il 15/3/2016).

14.3) – La difesa della prof.ssa Bianchi in De Vecchi, dal canto suo, ha individuato il *dies a quo* di decorrenza del più volte menzionato termine nella data del 16/6/2014 (giorno di scadenza della proroga a controdedurre, concessagli dalla Procura Regionale) ed il *dies ad quem* nella data dell'1/12/2014, “considerando la sospensione feriale dei termini”, laddove la citazione è stata depositata il 5/12/2014 (v. pag. 3 della memoria di costituzione in giudizio).

14.4) – Il Collegio ritiene l'eccezione infondata, sotto entrambi i profili della sua prospettazione.

14.4.1) – Nel ricordare che effettivamente il “periodo di sospensione feriale” (ex l. n. 742/1969), si applica anche al termine di 120 gg. di “emissione” della citazione in giudizio (v. SS.RR. sent. n. 7-QM/2003) e nel ricordare che tale “periodo” era di 46 gg., prima dell'entrata in vigore (2015) del nuovo “periodo” di 30 gg., fissato dal d.l. n. 132/2014, si rileva che l'applicazione della regola della decorrenza unica del più volte menzionato termine di 120 gg. si applica in tutti i casi in cui “l'invito a dedurre sia emanato nei confronti di una pluralità di soggetti ritenuti corresponsabili del danno erariale, così individuati nell'atto contestualmente ad essi inviato”, ossia nel medesimo invito a dedurre (v. penultimo capoverso che precede il dispositivo della sent. n. 1-QM/2005 delle SS.RR.).

Da questo punto di vista, pertanto, erra la difesa della dott.ssa Bianconi laddove esclude l'operatività della riferita regola della decorrenza unica, facendo riferimento alla diversità di posizione dei coinvitati che emerge dalla citazione in giudizio.

La comunanza o meno di posizione – vale evidenziarlo – è da valutare alla stregua delle contestazioni espresse nell'invito a dedurre e non di quelle della citazione in giudizio (v. la richiamata sent. n. 1-QM/2005), nella quale oltretutto refluiscano anche gli ulteriori accertamenti istruttori, conseguenti proprio all'invito a dedurre ed alle controdeduzioni degli invitati, in coerenza con la “natura istruttoria” e di “anticipata difesa” dell'invito stesso (ex SS.RR. sent. n°7-QM/1998 e sent. n. 133/2015 di questa Sezione).

14.4.2) – Nel caso di specie, la semplice lettura dell'invito a dedurre conferma l'unitarietà di posizione degli invitati, tant'è che la difesa della dott.ssa Bianconi ne argomenta le differenze con riferimento

alla citazione in giudizio e non al predetto invito.

14.4.3) – Acclarato dunque che, nella fattispecie all’esame del Collegio, il termine di 120 gg. per il deposito della citazione va ancorato alla data dell’ultima notifica dell’invito a dedurre, ossia al 31/5/2014, e che il termine stesso va computato al netto di quello stabilito nell’invito medesimo (nel caso, 30gg.) “per la presentazione delle deduzioni” (ex art. 5, comma 1, della l. n. 19/1994 e s.m.i.), si ha che :

a) il termine per controdedurre è scaduto il 30/6/2014;

b) da tale data è iniziato a decorrere il termine di 120 gg. per il deposito della citazione;

c) tale termine è rimasto sospeso dall’1 agosto al 15 settembre 2014 (ex art. 1 della l. n. 742/1969);

d) dal giorno successivo a quest’ultima data, ossia dal 16/9/2014, la Procura Regionale aveva a disposizione ancora 89 gg. per emettere l’atto di citazione, laddove l’atto stesso è stato depositato il 5/12/2014, ossia dopo soli 81 giorni, e dunque tempestivamente.

14.5) – Per quanto finora esposto e considerato, l’esaminata eccezione di inammissibilità dell’atto introduttivo della causa deve essere respinta.

15) – Del pari, va disattesa l’eccezione di “inammissibilità” (recte: nullità) della citazione, per “genericità” della citazione stessa, dedotta dalla difesa della dott. Balsamo e dalla difesa della dott.ssa Bianconi.

15.1) – Secondo la prima delle predette difese, la citazione sarebbe nulla, relativamente alla prima voce di danno, per “indeterminatezza della domanda, in relazione al riparto dell’addebito fra i singoli convenuti” (v. pagg. 24-26 della memoria di costituzione in giudizio), oltre che per la “quantificazione complessiva del danno” stesso (v. pagg. 26-27 della memoria di costituzione in giudizio).

15.2) – Secondo la difesa della dott.ssa Bianconi, invece, la citazione in giudizio sarebbe nulla, per la seconda voce di danno, per genericità della “quantificazione del danno” stesso (v. pag. 35, in fine, della memoria di costituzione in giudizio).

15.3) – Al riguardo giova ricordare che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, la citazione in giudizio è nulla solo quando vi sia “*assoluta incertezza sull’oggetto della domanda*”, ex artt. 2 e 3 del R.D. n°1038/1933 (v. tra le più recenti di questa Sezione, sent. n. 12/2015).

15.3.1) – Una simile incertezza manca nel caso di specie, in quanto l’atto introduttivo del giudizio dà adeguatamente conto, sia per la prima che per la seconda voce di danno, del relativo *petitum* sostanziale (comprensivo del *petitum* in senso stretto e della *causa petendi*) e dunque dell’entità del danno e delle ragioni della domanda attrice.

15.3.2) – Di tanto mette conto, con riferimento alla determinazione dei danni (quale oggetto specifico delle censure delle predette difese), le puntuali indicazioni che emergono in proposito dalla citazione in giudizio, dalle quali risultano del tutto chiare sia l’entità che il procedimento di quantificazione dei danni stessi, e ciò sia per la prima (v. paragrafo 2.2, pagg. 35-36, della citazione stessa) che per la seconda delle contestate poste (v. paragrafo 2.3, pagg. 37-38, della citazione).

Del resto, la difesa della dott.ssa Balsamo ha basato l’eccezione “indeterminatezza del danno”, non già sui contenuti propri dell’atto di citazione, ma sul rilievo che in tale atto il danno è stato “diversamente impostato [rispetto] alla denuncia” dei Revisori dei conti dell’Università (v. pag. 26 della memoria di costituzione in giudizio).

Un simile rilievo non ha pregio, atteso che, nel quadro delle contestazioni della validità della domanda giudiziale, il danno – come del resto ogni altro elemento dell’illecito giuscontabile – va considerato con riferimento alle peculiarità proprie dell’atto di citazione concretamente posto in essere e non a quelle che emergono dalla comparazione di tale atto con la denuncia che lo ha occasionato.

Dal contesto dell’atto introduttivo del presente giudizio, vale ripeterlo, non emergono profili di nullità per indeterminatezza del danno e/o dei relativi criteri di quantificazione.

15.3.3) – Quanto, invece, alla lamentata genericità della citazione “in relazione al riparto dell’addebito fra i singoli convenuti” (v. pagg. 24-26 della memoria di costituzione in giudizio della dott.ssa Balsamo), è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza non ha mai considerato una simile “genericità” di per sé causa di nullità della citazione, almeno “nelle ipotesi in cui la citazione stessa renda percepibile un criterio di riparto, magari basato sulla – seppur discutibile – pari efficienza causale della condotta” (v. Sez. Umbria sent. n. 59/2015 e giurisprudenza ivi richiamata).

Nel caso di specie, l’atto introduttivo della causa indica specificamente i criteri di riparto del danno,

rapportandoli “ai ruoli rivestiti [dai convenuti] ed alle fasi istruttorie delle quali i [medesimi] si sono personalmente occupati” e, per tal via, isola la posizione della prof.ssa Giannini e della dott.ssa Balsamo, alle quali addebita il 15% ciascuno del danno, da quella degli altri convenuti, ai quali addebita la restante parte del danno stesso, in misura eguale tra loro, per la ritenuta, pari efficienza causale delle relative condotte (v. pag. 36, paragrafo 2.2, e pag. 83, paragrafo 5.4 della citazione).

15.3.4) – Si può non essere d'accordo con le valutazioni operate in proposito da parte attrice, ma non si può certo dire che manchino i criteri di riparto del danno, con indicazione delle ragioni del diverso addebito.

15.4) – L'eccezione di nullità della citazione, per genericità del danno, dei criteri di determinazione del danno stesso e di riparto degli addebiti, dedotta dalle difese della dott.ssa Balsamo e della dott.ssa Bianconi, pertanto, deve essere respinta.

16) – A soluzione parzialmente diversa, invece, si deve pervenire quanto all'eccezione di prescrizione del vantato diritto risarcitorio, dedotta dalle difese di tutti i convenuti che si sono costituiti in giudizio per la prima voce di danno, come da relative memorie in atti, ad esclusione della difesa della dott.ssa Balsamo, che tuttavia si è associata all'eccezione stessa in aula, all'odierna pubblica udienza.

16.1) – Le predette difese hanno articolato l'eccezione in discorso, formulandone due di ampiezza diversa:

a) la prima, dedotta in via principale, investe l'intero diritto risarcitorio, in quanto ancora l'esordio del termine quinquennale di prescrizione alla data di adozione della deliberazione di stipula del contratto di locazione della parte della palazzina di *via Scortici* già occupata dal *Contrappunto*, ossia alla data del 30/6/2008 (v. pag. 15 della memoria di costituzione in giudizio del Prof. Ubertini e, in senso analogo, pag. 16 della memoria di costituzione in giudizio degli altri convenuti difesi dagli avv.ti Rampini e Pasero, nonché pagg. 2-4 della memoria dell'avv. Medugno del 3/3/2016 e pagg. 3-6 della memoria di costituzione in giudizio dell'avv. De Vecchi, oltre a pag. 8-9 dell'analogo memoria di costituzione in giudizio dell'avv. Capotorto):

b) la seconda, dedotta in via subordinata, invece investe solo il diritto risarcitorio relativo ai canoni locativi pagati dall'Università prima del quinquennio anteriore alla notifica dell'invito a dedurre (maggio 2014), in

quanto ancora l'esordio della prescrizione al pagamento di ciascun canone (v. le già richiamate memorie difensive).

16.2) – La Procura Regionale ha escluso la fondatezza della prima delle due riferite articolazioni dell'eccezione in rassegna, richiamando “il pacifico orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie analoghe, riconnette il decorso del termine prescrizione alla data dei singoli esborsi periodici” (v. pag. 5 delle “note”, depositate il 25/11/2015).

In aula, il P.M. ha ulteriormente insistito, ancora invocando il cennato orientamento.

16.2.1) – Il richiamo di parte attrice al ripetuto orientamento giurisprudenziale è corretto e merita di essere condiviso.

16.2.2) – Nel rilevare che, sul piano della teoria generale del diritto, il danno è un “fatto” e – come tale – si attualizza con la concreta *deminutio patrimonii* e cioè, in ipotesi di spesa, con il materiale pagamento della spesa stessa (non essendo sufficiente la sua mera previsione negoziale), si ricorda che “allorquando”, come nel caso di specie, “il danno è la sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo, tutti risalenti ad un unico atto deliberativo o, comunque, ad un'unica manifestazione di volontà, la decorrenza della prescrizione va individuata nella data di ciascun, singolo pagamento” (v. SS.RR. n. 5-QM/2007).

16.2.3) – Alla stregua del riferito orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide per la sua intrinseca ragionevolezza e coerenza con l'inquadramento del “danno” nella teoria generale del diritto, va dunque disattesa l'eccezione di prescrizione, dedotta in via principale.

16.3) – A ben altra conclusione, invece, si perviene per l'analogia eccezione di prescrizione, dedotta in via subordinata.

Come correttamente evidenziato in proposito dalle difese dei convenuti, l'invito a dedurre è stato notificato nel maggio del 2014 ed ha perciò interrotto il termine di prescrizione, con effetti per tutto il quinquennio anteriore a tale notifica (v. SS.RR. n. 6-QM/2003, n. 1-QM/2004 e n. 4-QM/2007).

16.3.1) – In relazione a ciò, il vantato diritto risarcitorio è stato utilmente esercitato per i canoni locativi pagati dal mese di giugno del 2009 in poi, mentre per quelli precedenti, pagati dal mese di novembre 2008 al mese di maggio 2009, il diritto stesso si era già estinto, alla predetta data di notifica dell'invito a

dedurre.

16.4) – Nei riferiti termini, va dunque parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio, relativo alla prima voce di danno, dedotta dalle difese di tutti i convenuti per tale voce, ad esclusione del dott. Giuseppe Santoro, non costituito in giudizio.

17) – Così definite le questioni pregiudiziali e preliminari dedotte dai resistenti, nel merito, la domanda attrice è parzialmente fondata per la prima posta di danno, mentre va disattesa per la seconda.

18) – Con riferimento alla predetta prima posta di danno, è da ricordare che il danno stesso è costituito dall'ammontare complessivo dei canoni pagati dall'Università per Stranieri alla *Fortebraccio srl* per la locazione della parte della palazzina di via *Scortici* già occupata dal *Contrappunto*, esercente attività commerciale di bar, ristorazione ed intrattenimento musicale, dal mese di novembre 2008 in poi, detratti i canoni di sublocazione pagati all'Università per Stranieri da *Il Circo del Gusto*, per i medesimi locali.

L'importo complessivo del danno è pari ad € 339.900,00, comprensivo dell'IVA pagata sul canone locativo (v. pag. 35 e pag. 83 della citazione in giudizio).

In via del tutto subordinata, parte attrice ha ritenuto di poter limitare il danno stesso ai soli canoni pagati dall'Università dal novembre 2008 (data di consegna del locale da parte della *Fortebraccio srl*) al 14/6/2010 (data di stipula del contratto di subaffitto dei medesimi locali dell'Università con il *Il Circo del Gusto*), per il complessivo importo di € 152.100,00 (v. ancora pag. 35 e pag. 83 della citazione).

18.1) – Sul piano della imputazione soggettiva, la Procura Regionale ha addebitato il danno stesso ai componenti il C.d.A. dell'Università che hanno adottato la deliberazione n. 4 del 30/6/2008, con la quale è stata approvata la proposta del Rettore della medesima Università di:

- a) addivenire al cennato rapporto locativo con la *Fortebraccio srl*;
- b) destinare parte dei locali (di complessivi 465 m.q.), a sede amministrativa del *Centro Attività Ricreative* della ridetta Università (115 m.q.) e di “sublocare la rimanente parte [350 m.q. circa] ad un soggetto prescelto tramite pubblica selezione, che [avesse] svol[to] ivi attività di spettacolo e somministrazione di bevande, alle condizioni che sar[ebbero state] indicate in sede di gara” (v., testualmente, la copia della cennate deliberazione in atti).

Peraltro, parte attrice, ha separato – come già detto – la posizione del Rettore Giannini e del Direttore Amministrativo Balsamo, chiamati a rispondere del 15% ciascuno del danno, rispetto agli altri convenuti, chiamati a rispondere del restante 70%, in misura pari tra loro.

18.1.1) – Quanto alla *causa petendi*, la Procura ha ritenuto non adeguatamente ponderata la cura dell'interesse pubblico perseguito con il rapporto locativo dedotto in giudizio, atteso che:

- a) “nell'aprile 2008 [con la deliberazione del C.d.A. in data 8/4/2008] gli organi di vertice dell'Ateneo stavano consapevolmente dirigendosi verso la acquisizione [mediante un contratto di affitto dell'azienda dell'ex *Contrappunto*] di un immobile avente destinazione commerciale, ma senza un gestore in esercizio ed in condizioni tali da non rendere plausibile un'immediata ripresa commerciale” (v. pag. 76 della citazione);
- b) “tra la fine di aprile alla metà di giugno 2008”, quando cioè era venuta meno l'idea di fittare l'azienda ex *Contrappunto*, ma non i locali nei quali aveva espletato la sua attività, “non risulta che siano stati compiuti approfondimenti istruttori sulle modalità di utilizzo, sia imprenditoriale che istituzionale, della parte preponderante dell'immobile della *Fortebraccio*”, ossia dei 350 m.q. circa non utilizzati direttamente dall'Università, per uffici del *Centro Ricreativo* (v. pag. 77 della citazione);
- c) “nel contesto di un'attività imprenditoriale del tutto privata, ma esercitata in un locale assunto in locazione da un ente pubblico”, era evidente che l'ente stesso “avrebbe fruito di vantaggi del tutto indeterminati, quanto a tipologia e misura e, quindi, non economicamente valutabili con sufficiente certezza” (v. pag. 78 della citazione).

In conclusione, secondo la Procura Regionale, “prima della decisione di stipulare il contratto di locazione [sarebbe stato] certamente doveroso valutare con attenzione i tempi necessari per l'individuazione del sublocatario e determinare gli specifici contenuti dell'interesse pubblico perseguito, da tradurre necessariamente in obblighi prestazionali, messi a base della selezione comparativa”, ossia della “gara” di cui alla ricordata deliberazione del 30/6/2008, piuttosto che vincolare “da subito [l'Università] con la società proprietaria [la *Fortebraccio s.r.l.*], senza considerare le [necessarie] cautele negoziali dell'interesse pubblico e rinviare alla sede della [predetta] gara l'indicazione delle condizioni alle quali il soggetto sublocatario [*Il Circo del Gusto*] avrebbe dovuto ivi svolgere le attività di spettacolo e somministrazione di cibi e bevande”

(v. pag. 82 della citazione).

18.1.2) – In via complementare, rispetto a tale addebito di fondo, parte attrice ha anche osservato che : “quanto alla minima porzione che si intendeva adibire ad uffici amministrativi, il carattere indivisibile dell’immobile e la sua destinazione edilizia, diversa da quello ad uso ufficio, rendevano l’unità immobiliare di via *Scortici* priva delle qualità essenziali per un [simile] impiego”, così che, “pur volendo reperire uffici, non [poteva] certo ritenersi razionale ed economica la scelta di acquisire in locazione un immobile di circa 465 m.q., a destinazione commerciale e non frazionabile, per usarne solo 115 m.q. come uffici” (v. pag. 82 della citazione, con richiami al precedente paragrafo 2.1.1., pagg. 32 e ss della citazione medesima).

18.1.3) – Di qui anche l’addebito ai convenuti di aver accettato il rischio di “sottoporre la gran parte della spesa certa di € 93.600 annui, da subito sostenuta per il canone [da pagare alla *Fortebraccio srl*], ad una copertura incerta, essendo le entrate derivanti dai canoni del contratto di sublocazione legate alla volontà e possibilità del sub conduttore di adempiere puntualmente il proprio obbligo di pagamento del canone” (v. pag. 32 della citazione in giudizio)

18.2) – Dal canto loro, le difese dei convenuti hanno declinato ogni responsabilità osservando, sul piano dell’interesse pubblico perseguito, che :

a) “la scelta di acquisire la disponibilità dei locali siti nella palazzina di via *Scortici* è stata determinata dall’obiettivo esigenza di [...] reperire nuovi spazi da destinare alle esigenze del *Centro Attività Ricreative*, per le finalità di cui all’art. 113 del Regolamento generale dell’Ateneo”, atteso che il *Centro* stesso, “fino a quel momento era collocato, quanto agli uffici, in tre locali siti in via Bartolo, mentre le iniziative culturali, artistiche e di svago venivano svolte in locali reperiti di volta in volta in varie zone della città” (v. pag. 18 della memoria di costituzione in giudizio degli avv.ti Rampini e Pasero per il prof. Ubertini ed analoghe considerazioni delle difese degli altri convenuti);

b) l’obiettivo di fondo era costituito “dalla realizzazione di una aggregazione della popolazione studentesca in spazi sicuri, in quanto gestiti direttamente dall’Ateneo” (v, ancora pag. 18 della cennata memoria di costituzione in giudizio ed analoghe considerazioni delle difese degli altri convenuti);

c) simile esigenza era divenuta ancora più pressante dopo “il fatto delittuoso [di] Meredith Kercher [dell’]

1/11/2007”, che aveva reso “assolutamente imprescindibile idonee iniziative [per] qualificare l’immagine dell’Ateneo” (v. pag. 19 della ridetta memoria di costituzione in giudizio ed analoghi argomenti delle difese degli altri convenuti);

d) “di qui, l’obiettiva esigenza ed urgenza di reperire spazi adeguati, idonei a consentire lo svolgimento del complesso delle iniziative in un unico contesto immobiliare e, a tal fine, risultavano senz’altro ottimali i locali del piano terra di via Scortici, particolarmente idonei per dimensione ed ubicazione, tenendo anche conto che l’Università già deteneva ed utilizzava [parte del] primo piano dello stesso edificio, sito a pochi metri della sede centrale” (v. pag. 20 della più volte menzionata memoria di costituzione in giudizio e conformi argomenti delle difese degli altri convenuti).

In sostanza, come emerso anche nel corso del dibattimento all’ odierna pubblica udienza, l’intento era quello di creare un “centro polifunzionale per il *Centro Ricreativo* dell’Università” (v. intervento dell’avv. Medugno), in rapporto al quale la censurata deliberazione del C.d.A. del 30/6/2008 aveva carattere puramente “programmatico”, ed ha avuto un suo inizio di attuazione con la successiva deliberazione 27/7/2009, con la quale il C.d.A. (in composizione diversa da quella che ha adottato la censurata deliberazione del 30/6/2008) ha aggiudicato il contratto di sublocazione al *Circo del Gusto* (v. intervento dell’avv. Rampini).

18.3) – Il Collegio, nel rispetto del “merito” della scelta dell’ Università per Stranieri di locare l’immobile di via *Scortici*, già sede dell’ex *Contrappunto* (ex art. 1, c. 1, della l. n. 20/1994 e s.m.i.), ritiene che la scelta stessa esprima un grado di attenzione, avvedutezza, prudenza e massimizzazione valutativa degli interessi pubblici perseguiti non adeguato all’ importanza degli interessi stessi e si manifesta, perciò, intrinsecamente irrazionale, rispetto alla loro concreta soddisfazione.

18.3.1) – La locazione dei beni in discorso, indubbiamente corrispondeva ad un chiaro e del tutto ragionevole interesse dell’Università di acquisire “l’integrale possesso della palazzina di via *Scortici*, che travalica[va] il mero valore locativo”(v. relazione del Rettore nella deliberazione del C.d.A. in data 8/4/2008), anche “in ragione degli evidenti benefici che [sarebbero derivati] dall’uso esclusivo della corte comune” (v. *incipit* della relazione del Rettore nella deliberazione del C.d.A. in data 30/6/2008).

Un siffatto interesse, tuttavia, si sarebbe dovuto armonizzare con l'altro, assolutamente prevalente, di "acquisire nuovi spazi da destinare a soddisfare le esigenze del *Centro Attività Ricreative*, [allora] costretto nei locali di via Bartolo" (v. relazione deliberazione dell'8/4/2008), o meglio con l'interesse a soddisfare "le finalità perseguite dal [predetto] *Centro*, [mediante] la diretta utilizzazione di una porzione dei locali a sede amministrativa del *Centro* [stesso] e attraverso la sublocazione della rimanente parte [...] ad un soggetto prescelto mediante pubblica selezione che si [fosse obbligato] oltre che a corrispondere il canone, [anche] a praticare condizioni di particolare favore dell'utenza universitaria [e] a porre occasionalmente a disposizione i locali" (v. relazione rettorale nella deliberazione del 30/6/2008).

18.3.2) – Tale, ultimo e prevalente interesse pubblico, invece, non è stato adeguatamente valutato, nella censurata deliberazione del 30/6/2008, con la dovuta prudenza ed avvedutezza, in relazione anche ai noti canoni di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (ex art. 1 della l. n. 241/1990 e s.m.i.), ed è rimasto recessivo rispetto all'interesse alla disponibilità dell'intera palazzina di via *Scortici*.

18.3.3) – L'immobile locato dalla *Fortebraccio s.r.l.*, invero, al di là dell'uso diretto di 115 m.q. per gli uffici amministrativi del *Centro Ricreativo*, non ha formato oggetto di un documentato programma di attività, per i restanti 350 m.q., conforme alle finalità aggregative dal *Centro* stesso, ex art. 113 del Regolamento Generale di Ateneo, richiamato dalle difese dei convenuti (v. pag. 18-20 della memoria di costituzione in giudizio degli avv. Rampini e Pasero per il prof. Ubertini ed analoghe considerazioni delle difese degli altri convenuti).

La difesa di alcuni convenuti ha attribuito valore "programmatico" alla censurata deliberazione del 30/6/2008, precisando che essa ha avuto attuazione con i successivi deliberati, attinenti alla gara per la scelta del sublocatore (v. intervento in aula dell'avv. Rampini, all'odierna pubblica udienza).

Il Collegio esclude che una simile aspetto colga il senso del "programma" di utilizzazione dei 350 m.q. dell'immobile in riferimento, che si sarebbe dovuto avere cura di predisporre prima dell'adozione della censurata deliberazione, in quanto circoscritto alla semplice previsione della "selezione pubblica" del sublocatore.

18.3.4) – Nella delibera in questione difetta invero, ed è questo il suo aspetto di maggiore criticità,

ogni valutazione sui “tempi per la individuazione del sublocatore” e, cosa ancora più grave, sugli “specifici contenuti dell’interesse pubblico perseguito, da tradurre necessariamente negli obblighi prestazionali, da mettere a base della selezione comparativa” per la scelta del sublocatore medesimo, come correttamente evidenziato dalla Procura Regionale (v. pag. 82 della citazione).

Una simile carenza non consente di percepire i reali sforzi valutativi degli interessi pubblici perseguiti, in relazione anche ai vincoli negoziali che la censurata deliberazione del 30/6/2008 stava ponendo a carico della Università, autorizzando la stipula della locazione con la *Fortebraccio s.r.l.*

Nell’approvando schema di contratto, infatti, erano presenti vincoli particolarmente impegnativi per l’Università, sia per la spesa annua da sostenere (€ 93.600), che per la durata del rapporto locativo (6 anni) e, soprattutto, per il previsto obbligo di non recedere prima di due anni (v. art. 5 dello schema di contratto locativo approvato con la deliberazione stessa).

18.3.5) – L’importanza degli impegni derivanti per l’Università dal contratto da stipulare con la *Fortebraccio srl* avrebbe imposto di valutare attentamente, alla data della più volte menzionata deliberazione e non dopo, gli “obblighi prestazionali da mettere a base della selezione comparativa”, così da dare adeguata e ponderata valutazione all’interesse pubblico perseguito, di aggregazione degli studenti, orientando anche sui possibili tempi della gara e sul numero dei partecipanti ad essa.

Una siffatta valutazione, oltre ad indurre a riflettere sui vantaggi concretamente conseguibili, avrebbe anche potuto calibrare e radicare meglio l’interesse aggregativo perseguito, qualora si fosse trovata davvero conveniente la complessiva operazione di locazione e di sublocazione, così da evitare anche il rapido abbandono dell’interesse stesso per un interesse pubblico diverso, di tipo essenzialmente didattico, teso “all’avviamento e alla qualifica di operatore della gastronomia e dell’accoglienza” (v. relazione rettorale per la deliberazione del C.d.A. in data 13/11/2009), poi ulteriormente evoluto nel progetto di istituire l’ “*Alta Scuola Internazionale di Cucina Italiana*” (v. deliberazione del C.d.A. in data 25/1/2010).

18.3.6) – Trattasi, peraltro, di una “evoluzione” maturata in un quadro non propriamente chiaro di rapporti tra l’Università per Stranieri ed *Il Circo del Gusto*, caratterizzato da una serie di inadempimenti del medesimo *Circo del Gusto* che lo hanno portato alla decadenza dall’aggiudicazione del contratto di

sublocazione per le cennate finalità aggregative (ex deliberazione del C.d.A. in data 27/7/2009), disposta con nota dell'11/12/2009, ma non gli hanno impedito di conseguire l'aggiudicazione del successivo contratto di sublocazione del medesimo immobile per le pure menzionate finalità didattiche, legate alla realizzazione dell' "Alta Scuola Internazionale di Cucina Italiana" (v. deliberazione del C.d.A. in data 7/6/2010).

18.3.7) – Incidentalmente è da ricordare anche che:

- a) per consentire l'attivazione della ripetuta "Scuola Internazionale", la Università ha dovuto rinunciare ai 115 m.q. occupati dagli uffici amministrativi del *Centro Ricreativo*, traslocati altrove, così pervenendo ad una mancata realizzazione dell'originario interesse pubblico aggregativo piena e completa;
- b) la più volte menzionata "Scuola Internazionale" non è stata mai attivata, per gli ulteriori inadempimenti del *Circo del Gusto*, maturati dopo la stipula del contratto di locazione del 14/6/2010;
- c) l'Università per Stranieri ha riconsegnato alla *Fortebraccio s.r.l.* i locali dell'ex *Contrappunto* l'8/11/2012, senza aver realizzato nessuno dei suoi interessi, né di tipo aggregativo, né di tipo didattico, né di altro genere.

18.4) – Palese, nel tratteggiato contesto, la mancanza di una appropriata, avveduta e prudente valutazione dell'interesse pubblico perseguito, non meno palese è la gravità della colpa di chi ha votato la censurata deliberazione del 30/6/2008, in relazione anche ai rischi che la deliberazione stessa ha posto a carico dell'Università, sia per la realizzabilità dell'interesse aggregativo perseguito che per la convenienza economica dell'operazione, caratterizzata da un'alta possibilità di perdite, in ragione anche dell'ampiezza dell'immobile locato (465 m.q.) e della necessità – espressamente prevista nella deliberazione stessa – di doverne sublocare la maggior parte (350 m.q.) ad operatori specializzati di settore.

La stessa idea di pervenire, mediante la sublocazione di un immobile destinato ad uso commerciale, ad un rapporto analogo a quella di un "bar interno all' Università" (specificamente indicata nella censurata deliberazione), esprime inappropriata valutazione e colpa grave, atteso che l'ampiezza dell'area da sublocare (350 m.q.), rispetto a quella complessiva dell' immobile locato (465 m.q.), ribalta il rapporto di accessorietà che normalmente caratterizza il "bar interno" ed aumenta i rischi complessivi del collegamento negoziale della sublocazione con la locazione dell'immobile, legati anche al carattere prevalente dell'attività

commerciale, rispetto a quella istituzionale, peraltro neanche ben delineata – nelle sue specifiche connotazioni pubbliche– nella deliberazione del 30/6/2008, che ha autorizzato la stipula del contratto di locazione.

18.5) – La documentazione in atti, rende altrettanto palese la maggiore responsabilità del Rettore Giannini e del Direttore Amministrativo Balsamo, rispetto agli altri componenti il C.d.A., per il ruolo concretamente avuto nell'istruttoria che ha preceduto la deliberazione in parola, oltre che per l'attività di relazione espletata dal Rettore medesimo, con i necessari, maggiori approfondimenti della materia.

La dott.ssa Balsamo, in particolare, era stata anche destinataria di un articolato appunto della dott.ssa Fabbroni (responsabile del Servizio Contratti dell'Università) in data 7/8/2008, pure richiamato da parte attrice nell'atto introduttivo della causa (v. pag. 74 della citazione), che avvertiva delle difficoltà di locare un'azienda, in relazione anche ai “rischi economici propri dell'imprenditore”, e delle correlate difficoltà sub locative.

L'appunto in questione, formulato con riferimento all'ipotesi di fittare l'azienda dell'ex *Contrappunto*, ha sempre conservato una sua intrinseca rilevanza, stante la destinazione ad uso commerciale dell'immobile locato, che ne imponeva l'utilizzazione concreta per tale uso, come evidenziato anche nella deliberazione del 30/6/2008.

La maggiore responsabilità delle predette convenute giustifica la richiesta della Procura di porre a loro carico una quota maggiore del danno, che il Collegio reputa equo fissare nella misura nel 15% ciascuno, seguendo le indicazioni di parte attrice in proposito. La restante parte del danno (70%), resta invece a carico degli altri convenuti, in misura eguale tra loro, dato la loro pari responsabilità, per colpa grave e contributo causale alla produzione del danno stesso.

18.6) – A tal ultimo proposito, vanno respinte le richieste di esonero di responsabilità della prof.ssa Bianchi in De Vecchi e del dott. Matarazzo, argomentate con riferimento:

a) quanto alla prima, alle disposizioni che escludono la responsabilità degli amministratori che abbiano approvato “in buona fede” atti propri degli uffici tecnici e/o amministrativi, ex art. 1, c. 1-ter, della l. n. 20/1994, nel testo introdotto dall'art. 3 della l. n. 639/1996 (v. pag. 8 della relativa memoria di costituzione in giudizio);

b) quanto al secondo, al “ruolo marginale” avuto nella vicenda, in relazione anche alla sua limitata presenza nel C.d.A. (dal 13/2 al 28/12/2008) ed all’apporto causale, circoscritto al solo voto favorevole all’adozione della censurata deliberazione del 30/6/2008 (v. pagg. 2-8 della relativa memoria in atti).

Relativamente alla prima deduzione, il Collegio si limita a rilevare che l’atto adottato con la partecipazione della prof.ssa Bianchi rientra nelle competenze proprie del C.d.A. dell’Università per Stranieri, come correttamente evidenziato da parte attrice (v. pag. 72 della citazione in giudizio), e perciò si pone fuori dalla portata applicativa dell’invocata regola, che riguarda atti diversi, ossia quelli propri degli uffici (amministrativi e/o tecnici) della P.A.

Relativamente alla seconda, invece, è sufficiente considerare che la partecipazione del dott. Matarazzo alla seduta del C.d.A., con voto favorevole all’adozione della censurata deliberazione, incardina la sua responsabilità, al pari degli altri componenti il medesimo organo, indipendentemente dalla durata del suo incarico presso l’Università per Stranieri, secondo le chiarissime indicazioni normative dell’art. 1, c. 1-ter, della l. n. 20/1994 (nel testo introdotto dall’art. 3 della l. 639/1996), che imputano “la responsabilità [...] a coloro che hanno espresso voto favorevole, nel caso di deliberazioni di organi collegiali”.

18.7) – Venendo ora alla quantificazione del danno, il Collegio ritiene di accogliere alcune osservazioni formulate in proposito dalle difese dei convenuti.

18.7.1) – La prima attiene alla quantificazione del danno stesso al netto dell’IVA.

Come correttamente osservato dalla difesa della dott.ssa Balsamo e della prof.ssa Giannini, l’IVA “non è certamente da considerare danno erariale, in quanto è un’imposta versata all’Erario” (v. pag. 42 della memoria degli avv. Abbamonte e Calzoni e, in termini, pag. 11 della memoria depositata dall’avv. Medugno il 3/3/2016).

Del resto, la norma sui “vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata” (ex art. 1, comma 1-bis della l. n°20/1994 nel testo introdotto dall’art. 3 della l. n°639/1996), è stata modificata dall’art. 17, comma 30-*quater*, del d.l. n. 78/2009 (convertito dalla l. n. 141/2009), nel senso che i vantaggi che il Giudice deve valutare possono riferirsi anche ad un’amministrazione diversa da quella danneggiata, in una visione di “finanza pubblica allargata” che assume particolare rilevanza nei casi,

come in quello di specie, in cui all'esborso di una imposta, corrisponde l'acquisizione di una entrata per lo Stato (v. in termini sent. n. 43/2015 di questa Sezione, e giurisprudenza ivi richiamata).

18.7.2) – La seconda osservazione, che pure merita di essere recepita, si riferisce all'utilizzazione diretta dell'Università di 115 m.q. dell'immobile locato dalla *Fortebraccio s.r.l.*, per uffici amministrativi del *Ce.A.R.C.*

L'utilizzo diretto di tale area, dal novembre 2008 (consegna dell'immobile da parte della *Fortebraccio s.r.l.*) a metà giugno 2010 (stipula della sublocazione con *Il Circo del Gusto*), ha comportato un'indubbia utilità per l'Università ed esclude – *in parte qua* – il danno, come correttamente evidenziato dalle difese dei convenuti (v. in termini pag. 41 della memoria di costituzione in giudizio per la dott.ssa Balsamo, pag. 22 della memoria di costituzione in giudizio per la prof. Bianchi in De Vecchi e pag. 32 della memoria di costituzione per il prof. Ubertini, per citarne alcune).

18.7.3) – La terza ed ultima osservazione da condividere attiene all'entità del danno etiologicamente riconducibile alla deliberazione del 30/6/2008.

18.7.3.1) – Parte attrice ha addebitato ai convenuti “non solo i canoni di locazione passiva sostenuti [dall'Università] fino alla stipula del contratto di sublocazione [del 14/6/2010], ma anche quelli sostenuti per il periodo successivo e non compensati dalla locazione attiva, effettivamente riscossa”, in quanto “conseguenza immediata e diretta” della deliberazione del 30/6/2008, ex art. 1223 cc (v. pag. 83 della citazione in giudizio).

18.7.3.2) – Al contrario, le difese dei convenuti hanno escluso ogni collegamento *etiologico* dei canoni pagati dall'Università, dopo il citato contratto di sublocazione, con la deliberazione del 30/6/2008, da rapportare invece – a loro avviso – alla “scelta [...] di ricontrattualizzare l'attivazione della *Scuola Internazionale di Cucina*, [quale] fonte assolutamente autonoma di responsabilità”, in rapporto alla quale emerge anche, ai fini della produzione del danno, “il comportamento illecito del sub conduttore, in palese violazione delle norme contrattuali, ed il [suo] pervicace intento di mantenere il possesso dei locali senza pagare il relativo canone” (v. pag. 36 della memoria di costituzione per il prof. Ubertini e in senso analogo le altre memorie di costituzione in giudizio degli avv.ti Rampini, Pasero, Medugno e De Vecchi).

18.7.3.3) – I rilievi dei resistenti sono fondati e vanno condivisi.

Vale ricordare in proposito che, secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione, “il danno va considerato causato dall’illecito, ai sensi dell’art. 1223 cc, quando, pur non essendo conseguenza diretta ed immediata di quest’ ultimo, rientra pur sempre nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto” (v. Cass. Sez. 3[^] civ. sent. n. 12195/1998).

Il danno, ex art. 1123 cc, secondo la richiamata giurisprudenza, deve in sostanza ricollegarsi ad una “serie causale non del tutto inverosimile, al momento del fatto, come richiesto dalla c.d. *teoria della causalità adeguata* o della *regolarità causale*, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici” (v. Cass. Sez. 1[^] Civ. sent. n. 26042/2010).

Alla stregua di tale impostazione, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non è possibile rapportare alla deliberazione del 30/6/2008 il pagamento, da parte dell’Università, del canone locativo per il periodo successivo alla stipula del contratto di sublocazione con *Il Circo del Gusto*.

La riconsiderazione complessiva dell’iniziativa intrapresa con la predetta deliberazione, per le indicate finalità aggregative degli studenti, verso il diverso interesse pubblico di costituire l’ “*Alta Scuola Internazionale di Cucina Italiana*” (ex deliberazione del C.d.A del 25/1/2010), effettivamente spezza ogni collegamento della spesa sostenuta per tale nuova iniziativa con quella prevista per l’iniziativa precedente.

Essa, pertanto, ha dato luogo ad una seriazione causale del tutto autonoma, rispetto a quella innescata dalla più volte richiamata deliberazione del 30/6/2008, aggravata dagli inadempimenti contrattuali del *Circo del Gusto*, produttiva di danni del tutto imprevedibili, alla data di adozione della deliberazione stessa.

18.7.4) – Sulla scorta delle condivise osservazioni dei convenuti, dunque, il danno deve essere rideterminato in maniera tale da:

- a) espungere l’IVA dai canoni pagati dall’Università per l’area locata (450 m.q.), così che il danno stesso va calcolato sull’importo annuo di € 78.000,00 soltanto;
- b) ridurre a 350 m.q. la parte dell’immobile su cui calcolare il danno in discorso, così da escludere dall’area complessiva locata i 115 m.q. utilizzati direttamente dall’Università per Stranieri;
- c) considerare solo i canoni locativi pagati dall’Università medesima dal mese di novembre 2008 (consegna dei locali da parte della *Fortebraccio srl*) al 14 giugno 2010 (stipula del contratto di sublocazione con *Il*

Circo del Gusto).

18.7.5) – Venendo al procedimento concreto di liquidazione del danno, da operare in base agli enunciati criteri di relativa determinazione, occorre:

- a) anzitutto, riportare a base mensile l'ammontare complessivo del canone annuo pagato dall'Università per l'intera area, al netto dell'IVA (€ 78.000), pari ad € 6.500, per tale area;
- b) in secondo luogo, ridurre al costo unitario per metro quadro (€ 13.97) il predetto canone mensile, da moltiplicare poi per l'ampiezza dell'area sublocata per attività commerciale (350 m.q.), così da isolare la quota parte del canone mensile stesso costituente danno, pari ad € 4.900;
- c) da ultimo, moltiplicare l'appena menzionato importo mensile di € 4.900 per il periodo di riferimento del ripetuto danno (novembre 2008 – metà giugno 2010), con un risultato pari ad € 95.550.

18.7.5.1) – Il danno così quantificato è senz'altro inferiore a quello di € 152.10, indicato da parte attrice "in via subordinata" nella citazione in giudizio (v: pag. 35 e pag. 83), ma è coerente con i rilievi delle difese dei convenuti, condivisi dal Collegio.

18.7.5.2) – Sul danno come sopra liquidato, per € 95.550, va poi applicata la quota parte del diritto erariale prescritto (canoni pagati dal mese di novembre 2008 al mese di maggio 2009), così che il danno risarcibile in concreto si riduce ad € 61.250 e riguarda solamente i canoni locativi pagati dal mese di giugno 2009 alla metà del mese di giugno 2010.

18.8) – Tenendo conto del danno come sopra quantificato e della relativa quota parte del diritto risarcitorio prescritta, dunque, i convenuti sono responsabili del danno stesso per :

- a) € 9.187,50 ciascuno, il Rettore Giannini ed il Diretto Amministrativo Balsamo, pari al 15% ciascuno di € 61.250;
- b) € 3.901,63 ciascuno, tutti gli altri convenuti, pari al 6,37% ciascuno di € 61.250, ad esclusione del dott. Giuseppe Santoro, per il quale non si applica la prescrizione parziale del vantato diritto risarcitorio, non eccepita dal medesimo, in quanto neanche costituito in giudizio;
- c) € 6.086,54, per il predetto dott. Santoro, pari al 6,37% di € 95.550.

18.9) – Il Collegio non individua motivi per l'esercizio del potere riduttivo, pure invocato dalle difese

dei convenuti.

19) – Così definita la pretesa attrice per la prima delle poste di danno dedotte in giudizio, a ben altra conclusione si deve pervenire per la seconda.

19.1) – La Procura Regionale ha addebitato al Rettore Giannini ed al Direttore Amministrativo Bianconi il danno in discorso (€ 25.200), pari alla differenza tra il canone locativo dovuto dall'Università alla *Fortebraccio srl* (€ 93.600) ed il canone dovuto (€ 81.000) da *Il Circo del Gusto* alla medesima Università per la sublocazione dell'intero immobile, per la realizzazione dell' "*Alta Scuola Internazione di Cucina Italiana*", nel biennio in cui il predetto sublocatore ne ha avuto la disponibilità (v. pagg. 36-37 e pagg. 84-85 della citazione in giudizio).

19.2) – Quanto alla *causa petendi*, parte attrice ha ritenuto che i convenuti non hanno avuto l'accortezza di determinare il canone sub locativo dell'intera area "come una partita di giro", rispetto al canone locativo.

Per raggiungere tale risultato, secondo la Procura, i convenuti avrebbero dovuto chiedere, nella fase della trattativa diretta con *Il Circo del Gusto*, che ha preceduto l'avviso di gara" di cui al decreto rettorale n.74/2010, di "pagare un canone pari a quello corrisposto dall'Università alla *Fortebraccio*", che *Il Circo del Gusto medesimo* "avrebbe verosimilmente [...] accettato" (v. pag. 87 della citazione in giudizio).

Nella successiva fase di indizione della gara, invece, i convenuti avrebbero dovuto porre "a base della [medesima] gara lo stesso canone pagato dall'Ateneo" (v. pag. 88 della citazione in giudizio).

In ogni caso, secondo parte attrice, i convenuti avrebbero avuto anche "la possibilità di invitare l'aggiudicatario provvisorio [ossia, *il Circo del Gusto*] a convenire contestualmente su un maggior canone" (v. ancora pag. 88 della citazione in giudizio).

19.3) – Le difese dei convenuti hanno evidenziato il carattere del tutto ipotetico della ricostruzione del danno operata dalla Procura, stante anche la mancanza di prove sulla reale possibilità di spuntare un canone sub locativo migliore, rispetto a quello ottenuto con la gara, indetta con il ricordato decreto rettorale n. 74/2010.

Secondo la difesa della dott.ssa Bianconi, anzi, "la realtà fattuale [ha dimostrato] incontrovertibilmente

che un canone superiore [di sublocazione] non sarebbe stato pagato dall'aggiudicataria, che [in precedenza si era] rifiutata di stipulare addirittura un contratto con un canone inferiore", ma neanche sarebbe stato ottenuto ponendo a base della cennata "gara" un canone superiore, stante la mancanza di operatori economici interessati alla sublocazione per importi di tal fatta, come dimostra [la circostanza] che la gara andò prima deserta e solo a seguito di riapertura dei termini fu presentata un'unica e sola offerta, da parte della stessa *Circo del Gusto srl*" (v. pag. 29-30 della relativa memoria di costituzione in giudizio)

19.4) – Il Collegio, ritiene fondate le osservazioni delle difese dei convenuti.

Il contesto dell'andamento concreto dei fatti, quali esso emerge dalla documentazione in atti, non evidenzia margini per un possibile canone superiore a quello ottenuto con la più volte richiamata "gara", per il secondo contratto di sublocazione dell'immobile dell'ex *Contrappunto*. Né, del resto, risultano prove sulla effettiva possibilità di ottenere un canone sub locativo superiore, non allegate né indicate da parte attrice (ex art. 2697 cc).

Nel quadro delineato dalla Procura Regionale, dunque, la prospettata esigenza di determinare il canone sub locativo dell'intero immobile di via *Scortici* "come una partita di giro" rispetto al canone locativo, in sé astrattamente corretta, non è sorretta da elementi concreti e resta connotata, quindi, da un marcato carattere di ipoteticità, come correttamente evidenziato dalle difese dei convenuti.

19.5) – Ciò stante, la prof.ssa Giannini ed la dott.ssa Bianconi vanno assolte dalla domanda attrice, per la seconda delle voci di danno dedotte in giudizio, con assorbimento di ogni altra censura e deduzione.

20) – L'esonero di ogni responsabilità della dott.ssa Bianconi, comporta la liquidazione delle spese legali a favore del suo difensore, che il Collegio fissa complessivamente in € 2000 (duemila Euro), oltre IVA e CAP ex art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 543/1996, convertito in legge n. 639/1996 (autenticamente interpretato dall'art. 10-bis, comma 10, del d.l. n.203/2005, convertito in legge n. 248/2005, nel testo modificato dal comma 30-quinquies dell'art. 17 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009), tenuto conto del valore della causa, della materia trattata, del numero degli atti posti in essere e degli altri criteri indicati dagli artt. 4 e 11 del d.m. n°140/2012, applicabile in fattispecie, ai sensi degli artt. 41 e 42 del medesimo decreto:

21) – Alla soccombenza degli altri convenuti, per la prima posta di danno, invece segue il pagamento

– in parte uguale tra loro – delle spese di giustizia, che il Collegio liquida come in dispositivo.

22) – Sulle somme di condanna, per sorte e spese di giustizia, come sopra determinate, vanno corrisposti gli interessi legali, dalla data di deposito della presente sentenza, al soddisfo.

Visti gli artt. 82 del r.d. n.2440/1923, 52 del r.d. n. 1214/1934, 43 e ss. del r.d. n. 1038/1933, 18 del D.P.R. n. 3/1957, 1 della l. n. 20/1994 e s.m.i., 5 della l. n. 19/1994 e s.m.i. e 93 del d.lgs. n. 267/2000.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria

ASSOLVE

dalla domanda attrice la dott.ssa Antonella Bianconi e liquida a favore del suo difensore il diritto al rimborso delle spese legali, nei termini di cui in motivazione.

CONDANNA

a) la prof.ssa Stefania Giannini e la dott.ssa Paola Balsamo al pagamento, a favore dell'Università per Stranieri di Perugia, della somma di € 9.187,50 (novemilacentottantasette,50 Euro) ciascuno;

b) il dott. Giuseppe Santoro al pagamento, a favore della predetta Università, della somma di € 6.086,54 (seimilaottantasei,54 Euro);

c) tutti gli altri convenuti: prof.ssa Paola Bianchi in De Vecchi, prof. Marcello Silvestrini, prof. Giovanni Paciullo, dott.ssa Anna Comodi, prof.ssa Rita Stoppini, dott. Fabio Matarazzo, prof. Lucio Ubertini, prof. Franco Mezzanotte e la dott.ssa Marina Bon di Valsassina e Madrisio al pagamento, a favore della medesima Università, della somma di € 3.901,63 (tremilanovecentouno,63 Euro) ciascuno.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza, vanno pagate da tutti i convenuti condannati, in misura uguale tra loro, e vengono liquidate, alla data della presente pronuncia, in € 8.066,22 (euro ottomilasessantasei/22).

Sulle somme di condanna, per sorte e spese di giustizia, come sopra indicate, vanno corrisposti gli interessi legali, dalla data della sentenza al soddisfo.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 6/4/2016.

L'Estensore

Il Presidente

f.to Fulvio Maria Longavita

f.to Angelo Canale

Depositata in Segreteria il 26 aprile 2016

Il direttore di segreteria

f.to Elvira Fucci